



Città di Grottammare

Provincia di Ascoli Piceno

AREA 1^ - SERVIZI ALLA PERSONA: INCLUSIONE E EDUCAZIONE

DETERMINAZIONE N. 12 del 28-05-2026

del Registro Area 1^ (Servizi alla Persona: Inclusione e Educazione)

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO PER L'INFANZIA "POLLICINO" E DELLA SEZIONE PRIMAVERA "IL MONDO DI OLAF" E ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE ALLA STAZIONE APPALTANTE DEL COMUNE DI ASCOLI PICENO - CUI: 82000670446202400001 – CUP I19I24000210005

Il Responsabile della 1ª Area Servizi alla Persona: Inclusione ed Educazione dott. Igor Vita

VISTI:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 23-12-1998, esecutiva, con la quale sono state approvate le procedure per l'adozione delle determinazioni;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 18-05-2000, esecutiva, ad oggetto Approvazione nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Definizione nuova struttura organizzativa dell'Ente e dotazione organica e successive integrazioni e modificazioni;
- il Provvedimento del Sindaco n. 1 del 15/01/2025 ad oggetto "Nomina Responsabili di Area - Servizi autonomi e titolari di posizione organizzativa";
- il Provvedimento del Sindaco n. 6 del 17/04/2025 ad oggetto "Aggiornamento nomina dei Responsabili di Servizi a seguito di approvazione P.I.A.O. 2025-2027";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune ed il vigente Regolamento dei Contratti;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 29 dicembre 2025, esecutiva, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 29 dicembre 2025, esecutiva, avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2026-2028 ed allegati";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27 gennaio 2026, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l'anno 2026/2028;

PREMESSO che con la Legge 6 dicembre 1971 n. 1044 sono stati istituiti gli Asili-nido comunali con il concorso dello Stato e definiti gli stessi quali "servizi sociali di interesse pubblico";

RICHIAMATE:

- la Legge quadro 8 novembre 2000, n. 328 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- la Legge Regionale n. 9/2003, recante l'oggetto "Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali alle famiglie";
- il Regolamento Regionale attuativo n. 13 del 22.12.2004 della Legge suindicata che fornisce attuazione alla Legge Regionale n.9/2003, definendo i requisiti e le modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 349 del 29.12.2025, immediatamente esecutiva, con cui, tra l'altro, è stato approvato il progetto relativo alla concessione del servizio del centro per l'infanzia comunale "Pollicino" e della sezione primavera "Il mondo di Olaf" insieme ai suoi allegati;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 25 del 30.12.2025 avente ad oggetto: “*Determina a contrarre per l'affidamento in concessione, mediante gara a procedura telematica aperta, del servizio del centro per l'infanzia "Pollicino" e della sezione primavera "Il mondo di Olaf" e attribuzione della procedura di selezione alla stazione appaltante del Comune di Ascoli Piceno - CUI: 82000670446202400001 – CUP I19I24000210005*” con cui, tra l'altro, si è affidata la procedura di gara alla SUA del Comune di Ascoli Piceno;

DATO ATTO che si rende necessario procedere all'affidamento in concessione del servizio di gestione del centro per l'infanzia “Pollicino” e della sezione primavera “Il mondo di Olaf”, modificando quanto già statuito con la richiamata determinazione n. 25;

ATTESO che l'affidamento del servizio di gestione del centro infanzia e quello di gestione della sezione primavera sono in regime di *prorogatio* e si rende pertanto necessario procedere alla selezione di un nuovo contraente per garantire la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità;

CONSIDERATO che per l'affidamento in parola trovano applicazione il nuovo regime codicistico di cui al D.Lgs 31/03/2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici” (nel prosieguo, anche Codice), come novellato dal D,Lgs 31/12/2024, n. 209, e relativi Allegati;

VERIFICATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 175, co. 3, del Codice, il ricorso al modulo concessorio per la gestione dei servizi in oggetto risulta fattibile e conveniente per le seguenti ragioni:

- a) l'insieme dei costi e dei relativi impatti finanziari ed economici è più conveniente rispetto alle forme di appalto diretto;
- b) la gestione del servizio si presta ad essere finanziata da risorse private, ferma restando la disponibilità del Comune a valutare forme di contribuzione necessarie per garantire l'equilibrio economico finanziario;
- c) l'operazione è in grado di incentivare il ricorso alle moderne soluzioni di gestione;
- d) l'iniziativa consente un efficiente e corretta allocazione del rischio operativo;

RITENUTO di dovere procedere sulla base delle seguenti scelte:

- Durata:
 - ai sensi dell'art. 178 del Codice, la durata della concessione (escluse le eventuali opzioni) è di 2 (due) anni, decorrenti dalla data di inizio dell'anno scolastico prevista da contratto (ovvero dalla data del verbale di consegna del servizio in caso di esecuzione anticipata);
 - tale durata è stata determinata in funzione del servizio richiesto al concessionario;
 - decorso il termine di durata della concessione, la struttura e le relative pertinenze ritorneranno nella disponibilità del Comune di Grottammare, senza che al concessionario sia dovuto alcun indennizzo o compenso a titolo di avviamento, né a qualsiasi altro titolo e/o per eventuali migliorie e/o addizioni apportate;
- attività: ai sensi dell'art 2, comma 2, lett. a), Allegato I.01, dare atto che l'attività da eseguire è identificata nella tabella che segue:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	ATECO	Principale (P) Secondaria (S)
1	Servizi di assistenza sociale senza alloggio	85312000-9	88.91	P
2	Servizi di ristorazione scolastica	55524000-9	56.2	S

- rischio operativo: ai sensi dell'art 177 del Codice, dare atto che il concessionario assume a proprio carico il rischio operativo legato alla gestione del servizio in concessione;
- importo:
 - ai sensi dell'art 179 del Codice, il valore della concessione principale (2 anni) è stato stimato in € **593.875,24** (euro cinquecentonovantatremilaottocentoseptantacinque/24), al netto dell'Iva, come risulta dal PEF di massima (allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale) riportante il fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, ivi compreso il contributo finanziario dell'Ente concedente, trattandosi di concessione cd tiepida, come di seguito riepilogato;
 - la stima suindicata è puramente indicativa, non impegna in alcun modo l'Ente concedente e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti e spese per il concessionario, che assume a proprio carico il rischio operativo;
- contributo pubblico: a fronte del tipo di servizio oggetto di concessione, porre a base di gara:
 - un contributo finanziario annuo a favore del concessionario pari a € **102.500,00** (euro centoduemilacinquecento/00), IVA esclusa, soggetto a ribasso;
- manodopera e CCNL:
 - il costo stimato della manodopera per la durata della concessione principale ammonta ad € **516.208,46** (euro cinquecentosedicimiladuecentootto/46), calcolato tenendo conto di un monte ore presunto sulla base dei fabbisogni storicizzati e del costo orario del personale impiegato nella concessione, desunto dalle tabelle del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i lavoratori

delle cooperative del settore socio – sanitario – assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali, sottoscritto in data 26/01/2024, riferito a Gennaio 2026, al netto delle indennità non direttamente applicabili e degli oneri aziendali di sicurezza, come dettagliato nella tabella che segue (riferita a una singola annualità):

COSTO PERSONALE CENTRO INFANZIA POLLICINO						
*Ministero del lavoro e delle politiche sociali per i lavoratori delle cooperative del settore socio – sanitario – assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali, approvata con D.D. n.30/2024 (Tabella Rif. Gennaio 2026)						
INQUADRAMENTO	N. OPERATORI	LIVELLO	COSTO h	ORE GIORNO	TOT.ORE ANNUE	COSTO IVA ESCLUSA
EDUCATORE	6	D2	23,135	30	6510	150.608,850 €
COORDINATORE PEDAGOGICO	1	D3/E1	24,688	1	217	5.357,296 €
CUOCO/A	1	C1	20,634	6	1302	26.865,468 €
ADDETTA/O ALLE PULIZIE	1	A1	18,013	3	651	11.726,463 €
PARTECIP.PROT 0-6 AST21	6	D2	23,135	15	90	2.082,150 €
A) COSTO MANODOPERA 1 ANNO						196.640,227 €
COSTO MANODOPERA 2 ANNI						393.280,454 €

COSTO PERSONALE SEZIONE PRIMAVERA IL MONDO DI OLAF						
INQUADRAMENTO	N. OPERATORI	LIVELLO	COSTO h	ORE GIORNO	TOT.ORE ANNUE	COSTO IVA ESCLUSA
EDUCATORE	2	D2	23,135	13	2431	56.241,185 €
COORDINATORE PEDAGOGICO	1	D3/E1	24,688	1	47	1.160,336 €
ADDETTA/O ALLE PULIZIE	1	A1	18,013	1	187	3.368,431 €
PARTECIP.PROT 0-6 AST21	6	D2	23,135	15	30	694,050 €
A) COSTO MANODOPERA 1 ANNO						61.464,002 €
COSTO MANODOPERA 2 ANNI						122.928,004 €
COSTO MANODOPERA CONCESSIONE BIENNIO						516.208,46

- ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili, ma resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera;
 - il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto della concessione, è il CCNL Id T151 "Cooperative sociali", individuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del Codice ed in conformità all'Allegato I.01, sulla base dei codici CPV e ATECO suindicati;
 - rischi interferenziali: ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/08 si evidenzia che, dall'analisi effettuata, è stata riscontrata la sussistenza di rischi interferenziali derivanti dalla compresenza del personale dell'Appaltatore e del personale docente/ATA della struttura scolastica ospitante la Sezione Primavera. Tuttavia, le misure di prevenzione e protezione individuate consistono esclusivamente in:
 - Misure organizzative: Definizione di procedure comportamentali comuni e protocolli di accesso ai locali;
 - Coordinamento informativo: Scambio di documentazione tecnica e verbali di coordinamento tra i rispettivi Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
 - Gestione spazi comuni: Regolamentazione degli orari di utilizzo delle aree condivise per minimizzare il contatto fisico tra i diversi operatori.
- Tali attività non richiedono l'acquisto di dispositivi di protezione collettiva aggiuntivi, apprestamenti di cantiere, segnaletica specifica o altre dotazioni di sicurezza straordinarie rispetto a quelle già in possesso delle parti. Pertanto, i costi della sicurezza da interferenza sono quantificati in € 0,00 (zero), in quanto le misure adottate sono a costo nullo per la Stazione Appaltante e per l'operatore economico;
- frazionamento: si dà atto che la concessione è costituita da un unico lotto poiché, secondo il RUP il servizio in affidamento costituisce un *unicum* che non può essere scomposto in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi senza compromettere l'efficacia complessiva delle prestazioni da attuare oltreché l'efficienza gestionale e l'equilibrio economico finanziario della concessione (*impossibilità oggettiva*);
 - beni assegnati: ai sensi dell'art.182, comma 3, del Codice, si dà atto che i beni assegnati al concessionario per la gestione del servizio non possono essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della procedura di affidamento;

RITENUTO, altresì, di doversi riservare le seguenti modifiche al contratto in fase di esecuzione:

- **Opzione di proroga del contratto**: riservarsi di prorogare il contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per una durata massima pari a 1 (uno) anno per un importo di € 296.937,62 (euro duecentonovantaseimilanovecentotrentasette/62), IVA esclusa, come risulta dal PEF di massima allegato; l'esercizio di tale facoltà è comunicato al concessionario prima della scadenza del contratto;

EVIDENZIATO, quindi, che l'importo globale della concessione di € 890.812,86 (euro ottocentonovantamilaottocentododici/86), IVA esclusa, è inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 del Codice, come dettagliato nella tabella che segue:

A - Entrate finanziarie operative:			Proroga
Ricavi mensa	€ 23.973,33	€ 23.973,33	€ 23.973,33
Ricavi rette	€ 166.369,05	€ 166.369,05	€ 166.369,05
Ricavi iscrizioni	€ 4.095,24	€ 4.095,24	€ 4.095,24
Contributo Comune	€ 102.500,00	€ 102.500,00	€ 102.500,00
TOTALE	€ 296.937,62	€ 296.937,62	€ 296.937,62
Entrate totali (importo globale concessione)			€ 890.812,86
B - Uscite finanziarie operative:			Proroga
Costo personale/manodopera	€ 258.104,23	€ 258.104,23	€ 258.104,23
Alimenti	€ 26.430,60	€ 26.430,60	€ 26.430,60
Materiale di consumo	€ 1.274,80	€ 1.274,80	€ 1.274,80
Materiale di consumo igienico	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
Costo utenze	€ -	€ -	€ -
Spese generali (es. manutenzione ordinaria)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
TOTALE	€ 290.109,63	€ 290.109,63	€ 290.109,63
Uscite totali			€ 870.328,89
C - Utile	€ 6.827,99	€ 6.827,99	€ 6.827,99

DATO ATTO che per pacifico orientamento, l'obbligo di ricorso alle Convenzioni attive Consip o della Centrale di Committenza Regionale di riferimento di cui all'art. 1, comma 449, l. 296/2006, non trova applicazione in caso di affidamenti in concessione, in quanto in tali ipotesi non ricorre un vero e proprio "acquisto" di servizio (cfr ANAC det 11/2015);

DATO ATTO che il servizio in oggetto è stato inserito all'interno della programmazione triennale forniture e servizi e allo stesso è stato attribuito il seguente CUI: 82000670446202400001;

CONSIDERATO che l'art. 62 del Codice, al comma 2 dispone che per effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'Allegato II.4. e al comma 6, lett. b), dispone che, ove non fossero qualificate, possono rivolgersi a centrali di committenza e a stazioni appaltanti qualificate;

DATO ATTO che questo Comune non è qualificato per l'affidamento del presente contratto ma la Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno "SA.AP" risulta in possesso della qualifica rafforzata necessaria;

DATO ATTO che in data 19.12.2024, questo Comune ha sottoscritto con il Comune di Ascoli Piceno la "Convenzione per lo svolgimento delle attività di committenza ausiliaria";

RITENUTO, pertanto, di dover attribuire alla SA.AP lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

VISTO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Progetto di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che l'oggetto del contratto è l'affidamento in concessione del servizio del centro per l'infanzia comunale "Pollicino" e della sezione primavera "Il mondo di Olaf", le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato Tecnico e nello schema di contratto predisposti dagli Uffici di questo Comune, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati trattandosi di informazioni allo stato riservate;

VISTI:

- l'articolo 21, comma 2, del Codice il quale prevede che le attività inerenti al ciclo di vita dei contratti pubblici siano gestite interamente mediante piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, nel rispetto delle disposizioni del Codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
- l'art. 25, comma 3, del Codice secondo il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma;

DATO ATTO che per lo svolgimento della gara in modalità telematica la stazione appaltante si avvale della Piattaforma Telematica GT-SUAM raggiungibile all'indirizzo: <https://appalticucascoli.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp> che risulta conforme alle prescrizioni di cui al Libro I, Parte II, del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021;

VISTO che per le procedure di concessione sottosoglia, come quella di specie, l'art. 187, comma 1, secondo periodo, del Codice consente di procedere previa pubblicazione del bando di gara, in alternativa alla procedura negoziata senza bando;

RITENUTO opportuno avvalersi di tale facoltà e, dunque, di procedere a mezzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 182 del Codice, in quanto il ricorso al modello ordinario apre al mercato favorendo un confronto concorrenziale più ampio di quello che si avrebbe negoziando, senza per questo aggravare il procedimento, stante la possibilità di applicare la cd inversione procedimentale che consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento in concessione del servizio;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 185, comma 2, del Codice, i criteri di aggiudicazione dei contratti concessori devono essere oggettivi nel senso di connessi all'oggetto della concessione;

RITENUTO pertanto, di dovere procedere alla scelta del contraente a mezzo di procedura telematica aperta da aggiudicare applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto stabilito nell'allegato "Criteri di valutazione OEPV" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma non viene pubblicato perché contiene informazioni allo stato riservate;

VALUTATO opportuno di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti speciali riportati nell'Allegato "Criteri di partecipazione" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ma non viene pubblicato perché contiene informazioni allo stato riservate;
- b) ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice, avvalersi della cosiddetta "inversione procedimentale" in quanto consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari per l'affidamento in concessione dei servizi, prevedendo di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, quindi di procedere preliminarmente alla verifica del pagamento del contributo ANAC da parte di tutti i concorrenti, quindi alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria;
- c) in caso di offerte con lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, collocare primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;
- d) ai sensi dell'art. 185, comma 5, stabilire che gli operatori economici debbano produrre in sede di offerta un piano economico-finanziario dando atto che l'adeguatezza e sostenibilità dello stesso sarà valutata dalla commissione giudicatrice ai fini dell'attribuzione del punteggio dell'offerta economica;
- e) riservarsi di sottoporre a verifica di congruità le offerte che in base a elementi diversi da quelli indicati nel PEF, ivi inclusi i costi della manodopera, appaiano anormalmente basse;
- f) sottoporre alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione solo il primo graduato, dando atto, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del Codice, che la deroga risulta necessaria in quanto, in presenza di procedura inversa, la documentazione amministrativa dei concorrenti diversi dal primo

classificato non valutata resta per pacifica giurisprudenza ignota e pertanto estranea al procedimento di gara (cfr ex plurimis, TAR Lombardia, Sez.IV,29/10/2025, n.3459);

- g) ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, ammettere il subappalto nei limiti del 49,99% dell'importo complessivo del contratto;
- h) ai sensi dell'art. 119, comma 17, del Codice, stabilire che le prestazioni non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto; ciò in ragione delle specifiche caratteristiche della concessione e dell'esigenza, tenuto conto della natura delle prestazioni da effettuare, di garantire l'unicità del servizio;
- i) stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario ai fini della formulazione dell'offerta;
- j) per partecipare alla presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria, in quanto non ricorrono particolari esigenze per la tipologia e specificità dell'affidamento;
- k) ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Codice, stabilire che il termine per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;
- l) ai sensi dell'art. 17, comma 8, del Codice, riservarsi l'esecuzione anticipata del contratto data la necessità di avviare il servizio contestualmente all'inizio dell'anno scolastico;
- m) ai sensi dell'Allegato I.3, comma 1, lett. a), del Codice, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di nove mesi dalla pubblicazione del bando di gara, salvo che debba essere effettuata la procedura di verifica dell'anomalia, nel qual caso tale termine è prorogato di un mese;
- n) stabilire che l'aggiudicatario del contratto di concessione, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico, il personale già operante, alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL di settore suindicato;
- o) ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3, stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta, solo con riferimento al personale aggiuntivo rispetto a quello assorbito, di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, del 20 giugno 2023;
- p) ai sensi dell'art. 192 del Codice, dare atto che al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto;

DATO ATTO che per la tipologia dei servizi in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – denominati “*Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari*” di cui al DM 10/03/2020 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (G.U. n. 90 del 04/04/2020), di cui si è tenuto conto nella redazione del progetto;

VALUTATO che, in materia di CAM, gli operatori economici debbano fare in sede di offerta la dichiarazione di porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto MASE 10/03/2020;

CONSIDERATO che occorre approvare i seguenti elaborati di progetto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati perché contengono informazioni allo stato riservate:

- Relazione generale;
- P.E.F. e calcolo manodopera;
- Capitolato Speciale di concessione;
- Schema di contratto;
- Criteri di valutazione OEPV;
- Requisiti di partecipazione;
- Elenco personale attualmente impiegato;

DATO ATTO che:

- il Codice Unico d'Intervento (CUI) è il seguente: 82000670446202400001;
- il Responsabile unico del progetto (RUP), ex art. 15 del Codice, è il dott. Igor Vita, Funzionario/Responsabile della 1ª Area Servizi alla Persona: Inclusione ed Educazione del Comune di Grottammare, nei confronti del quale non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. 36/23 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, giusta dichiarazione conservata agli atti;

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, comma 8, del Codice e 32, comma 2, dell'Allegato II.14, il Direttore dell'esecuzione del contratto è la dott.ssa Francesca Feliziani, Responsabile dei Servizi per l'Inclusione Sociale del Comune di Grottammare, in quanto il contratto va considerato di particolare importanza, trattandosi di intervento di importo superiore a 500.000,00 euro;
- gli ulteriori dipendenti individuati come supporto del RUP e del direttore dell'esecuzione saranno individuati con successivo provvedimento;
- in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. d) e f) della Convenzione, è onere della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune, nonché adempiere agli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale;
- per effetto della delibera ANAC n. 524 del 22/12/2025, il contributo che la stazione appaltante deve versare all'Autorità medesima è pari ad € 410,00;
- ai sensi dell'art. 6 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice e dell'Allegato I.10, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno, ammontano ad € 4.454,06;
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
- ai sensi degli artt. 27 e 85 del Codice in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, il bando di gara sarà pubblicato dalla Stazione appaltante ausiliaria su:
 - BDNCP:
 - profilo del committente del Comune: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti> Sottosezione "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici";

DATO ATTO che sono state apportate modifiche al capitolato speciale e al progetto approvati con la richiamata deliberazione di Giunta comunale in relazione ad aspetti necessari per leggi o regolamenti;

DATO ATTO che la concessione è in parte finanziata con fondi del bilancio comunale, trattandosi di concessione tiepida;

DETERMINA

1. di **RICHIAMARE** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
2. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato quale determinazione a contrarre prevista dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dall'art.192 del D.Lgs. 267/2000;
3. di **APPROVARE** i seguenti documenti di progetto redatti ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Codice, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto ma non vengono pubblicati contenendo informazioni al momento riservate:
 - Relazione generale;
 - P.E.F. e calcolo manodopera;
 - Capitolato Speciale di concessione;
 - Schema di contratto;
 - Criteri di valutazione OEPV;
 - Requisiti di partecipazione;
 - Elenco personale attualmente impiegato;
4. di **AVVIARE** una procedura selettiva per l'individuazione del concessionario del servizio del centro per l'infanzia comunale "Pollicino" e della sezione primavera "Il mondo di Olaf", **DANDO ATTO** che il valore globale stimato della concessione è di € 890.812,86 (euro ottocentovantamilaottocentododici/86), IVA esclusa, di cui euro 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
5. di **PROCEDERE** alla scelta del contraente mediante procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 182 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 185, comma 2, del medesimo decreto;
6. di **STABILIRE**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
7. di **INDIVIDUARE** il dott. Igor Vita, Funzionario/Responsabile della 1ª Area Servizi alla Persona: Inclusione ed Educazione del Comune di Grottammare il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, il Responsabile del procedimento dell'Ente ausiliato ai sensi dell'art. 62, comma 13 del medesimo Codice;

8. di INDIVIDUARE nella dott.ssa Francesca Feliziani, Responsabile dei Servizi per l’Inclusione Sociale del Comune di Grottammare, il direttore dell’esecuzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 114, comma 8, del Codice e 32, comma 2, dell’Allegato II.14;
9. di DARE ATTO che gli ulteriori dipendenti individuati come supporto del RUP e del direttore dell’esecuzione saranno individuati con successivo provvedimento;
10. di ATTRIBUIRE l’espletamento della procedura di selezione, giusta Convenzione sottoscritta in data 19.12.2024, alla Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno cui viene trasmessa copia del presente provvedimento;
11. di DARE ATTO che:
 - il Codice Unico d’Intervento (CUI) è il seguente: 82000670446202400001;
 - l’attività da eseguire è così identificata:

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	ATECO	Principale (P) Secondaria (S)
1	Servizi di assistenza sociale senza alloggio	85312000-9	88.91	P
2	Servizi di ristorazione scolastica	55524000-9	56.2	S

- il Codice CIG sarà acquisito dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RPA), salva successiva presa in carico da parte del RUP sotto indicato, al termine della fase di aggiudicazione;
 - in forza di quanto previsto dall’art. 5, comma 2, lett. d) e f) della Convenzione, è onere della Stazione Appaltante del Comune di Ascoli Piceno procedere all’acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell’importo da parte di questo Comune, nonché adempiere agli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale;
 - per effetto della delibera ANAC n. 524 del 22/12/2024, il contributo che la stazione appaltante deve versare all’Autorità medesima è pari ad € 410,00;
 - il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
 - il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023;
 - ai sensi degli artt. 27 e 85 del Codice in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 della Delibera ANAC n. 263 del 20/06/2023, il bando di gara sarà pubblicato dalla Stazione appaltante ausiliaria su:
 - BDNCP:
 - profilo del committente del Comune: <https://www.comune.ap.it/bandigaraecontratti> Sottosezione “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici”;
12. di DARE ATTO che la concessione è in parte finanziata con fondi del Bilancio Comunale, trattandosi di concessione tiepida;
 13. di DARE ATTO che la spesa sarà impegnata al bilancio 2026-2028 con esigibilità successive al 2028 in quanto trattasi di spesa relativa a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all’art. 1677 c.c. (relative a funzioni fondamentali);
 14. di MODIFICARE gli impegni già assunti a carico del bilancio del corrente esercizio e pluriennale, per i motivi in premessa indicati, al codice di bilancio 12.01-1.03.02.15, quinto livello n. 010 ad oggetto “Contratti di servizio di asilo nido”, come al seguente prospetto per un ammontare complessivo di € 327.739,06:

Capitolo	n. impegno	Esigibilità	Originario	Modifica	Modificato
1946/3	1269	2026	410,00	0,00	410,00
1946/3	1270	2026	4.777,01	-322,95	4.454,06
1946/3	1271	2026	1.500,00	-1.500,00	0,00
1946/3	1273	2026	3.821,61	-3.821,61	0,00
1946/3	1274	2026	4.203,77	-4.203,77	0,00
1946/3	1268	2026	10.902,48	+9.848,33	20.750,81
1946/5	1275	2026	24.567,45	-5.905,78	18.661,67
1946/3	1274	2027	741,84	-741,84	0,00
1946/3	1268	2027	21.050,00	+2.575,00	23.625,00
1946/5	1275	2027	84.000,00	0,00	84.000,00
1946/3	1274	2028	741,84	-741,84	0,00
1946/3	1268	2028	21.050,00	+2.575,00	23.625,00

1946/5	1275	2028	84.000,00	0,00	84.000,00
1946/3	1272	2029	21.050,00	-21.050,00	0,00
1946/3	1274	2029	3.709,21	-3.709,21	0,00
1946/5	1275	2029	84.000,00	-15.787,48	68.212,52

- 15.** di DARE ATTO che gli incentivi tecnici ammontano a € 17.816,26 di cui € 3.563,25 per fondo innovazione e € 4.454,06 per la Stazione Unica Appaltante e che i relativi impegni saranno assunti a seguito della costituzione dell'apposito fondo, ad eccezione di quello per la Stazione Unica Appaltante, già assunto come si evince dal prospetto di cui al punto precedente;
- 16.** di ASSolvere l'obbligo di pubblicazione del presente atto nel sito internet istituzionale – sez. Amministrazione Trasparente – in adempimento del combinato disposto dell'art. 1 commi 16 lett. b) e 32 della L. n. 190/2012 e dell'art. 23 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013;
- 17.** di ATTESTARE che la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000;
- 18.** di DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile;

Il Responsabile della 1^a Area
 Servizi alla Persona:
 Inclusione ed Educazione
 dott. Igor Vita

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.